

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 83

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49° anno

6 aprile 2006

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
2006/C 83/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2006/C 83/02	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4151 — Orica/Dyno) ⁽¹⁾	2
2006/C 83/03	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione ⁽¹⁾	3
2006/C 83/04	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	10
2006/C 83/05	Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'art. 4 par. 1, lett. a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio — Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei regolari all'interno dell'Italia	12
2006/C 83/06	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4160 — ThyssenKrupp/EADS/Atlas) ⁽¹⁾	14

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

5 aprile 2006

(2006/C 83/01)

1 euro =

Moneta			Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2262	SIT	tolar sloveni	239,62
JPY	yen giapponesi	144,16	SKK	corone slovacche	37,519
DKK	corone danesi	7,4629	TRY	lire turche	1,6378
GBP	sterline inglesi	0,70060	AUD	dollari australiani	1,6921
SEK	corone svedesi	9,3584	CAD	dollari canadesi	1,4240
CHF	franchi svizzeri	1,5791	HKD	dollari di Hong Kong	9,5145
ISK	corone islandesi	88,90	NZD	dollari neozelandesi	2,0012
NOK	corone norvegesi	7,8865	SGD	dollari di Singapore	1,9722
BGN	lev bulgari	1,9558	KRW	won sudcoreani	1 173,90
CYP	sterline cipriote	0,5760	ZAR	rand sudafricani	7,4194
CZK	corone ceche	28,568	CNY	renminbi Yuan cinese	9,8238
EEK	corone estoni	15,6466	HRK	kuna croata	7,3350
HUF	fiorini ungheresi	266,23	IDR	rupia indonesiana	11 054,19
LTL	litas lituani	3,4528	MYR	ringgit malese	4,503
LVL	lats lettone	0,6960	PHP	peso filippino	62,640
MTL	lire maltesi	0,4293	RUB	rublo russo	33,7950
PLN	zloty polacchi	3,9733	THB	baht thailandese	46,978
RON	leu rumeni	3,5172			

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso n. COMP/M.4151 — Orica/Dyno)**

(2006/C 83/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 28.3.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 e a seguito di un rinvio in conformità con l'articolo 22 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Orica Investments Pty Limited («Orica», Australia) controllata da Orica Limited acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo di parti dell'impresa Dyno Nobel ASA («The Target Companies», Norvegia) mediante acquisto di azioni e di elementi dell'attivo.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per Orica: produzione e fornitura di prodotti e servizi legati all'attività di estrazione mineraria, fertilizzanti, vernici, prodotti chimici industriali e specialistici,
- per The Target Companies: produzione e fornitura di esplosivi e detonatori e servizi ad essi collegati.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4151 — Orica/Dyno, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione

(2006/C 83/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto:	XT 56/01		
Stato membro:	Belgio		
Regione:	Fiandre		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto:	Decreto del governo fiammingo che fissa condizioni e regole dettagliate di concessione di sussidi a favore di misure di formazione e istruzione permanente destinate a lavoratori ed imprese, sezione «Hefboomkrediet — opleidingen» («Credito leva — formazione»)		
Base giuridica:	Decreet van 8 december 2000 houdende diverse bepalingen, inzonderheid artikel 16		
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa:	<p>Gli importi differiscono a seconda dell'esercizio. Per il periodo 2002-2006, dal bilancio fiammingo è previsto un importo annuo (indicativo) da 6 a 9 milioni di EUR, ovvero una media di 7,5 milioni di EUR all'anno.</p> <p>Per quanto riguarda l'aiuto concesso attraverso il FSE, per il periodo 2002-2006 è previsto in media un importo annuo (indicativo) di 4 milioni di EUR</p>		
Intensità massima dell'aiuto:	<p>L'intensità massima dell'aiuto (il totale degli aiuti pubblici accordati dallo Stato membro e dall'Unione europea) per i programmi di formazione viene stabilita in base al regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione e all'articolo 29, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 1260/1999.</p> <p>I limiti sono i seguenti:</p> <p>— Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione: intensità massima degli aiuti (aiuto europeo e fiammingo insieme) per la formazione in rapporto alla base sovvenzionabile:</p>		
	Formazione generale	PMI 70%	Grandi imprese 50%
	<p>Queste intensità possono essere aumentate di 5 punti percentuali per le regioni assistite di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato.</p> <p>— Regolamento (CE) n. 1260/1999, articolo 29, paragrafo 3, lettera b): L'aiuto autorizzato del FSE ammonta al 50% al massimo del costo totale ammissibile e, di norma, almeno al 25% delle spese pubbliche ammissibili.</p>		
Data di applicazione:	La misura è stata approvata dal governo fiammingo il 27 settembre 2002		
Durata del regime o della concessione dell'aiuto individuale:	Il regime è in vigore fino al 31 dicembre 2006		

Obiettivo dell'aiuto:	<p>Le imprese possono chiedere sussidi solo per la formazione generale per i dipendenti. La formazione specifica non è ammissibile. A tal fine viene tenuto conto della definizione di formazione «generale» di cui al regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione.</p> <p>Le misure di formazione devono essere dirette all'adattamento dei lavoratori dipendenti e autonomi ai rapidi sviluppi e ai cambiamenti dell'impresa e/o della società. Devono interessare almeno 10 partecipanti e prevedere almeno 8 ore per partecipante.</p> <p>I progetti vengono classificati secondo un punteggio. Bonus cumulativi vengono assegnati in base a vari criteri di selezione, fra cui l'implicazione di gruppi vulnerabili, l'imprenditorialità sostenibile, la TIC, i posti di lavoro con scarsità d'offerta. Possono essere accumulati al massimo 21 punti di bonus. In funzione degli stanziamenti disponibili vengono selezionati i progetti che ottengono i punteggi più elevati</p>
Settori economici interessati:	tutti i settori
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:	<p>Nome: ESF-Agentschap Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap</p> <p>Indirizzo: Markiesstraat 1 B-1000 Brussel</p>
Altre informazioni:	<p>Il decreto «Hefboomkrediet — opleidingen» approvato il 28 settembre 2001 dal governo fiammingo è abolito e sostituito dal nuovo decreto approvato dallo stesso governo fiammingo il 27 settembre 2002.</p> <p>Le modifiche apportate nel nuovo progetto hanno una portata piuttosto limitata. Fondamentalmente si tratta di una concezione più perfezionata dei gruppi vulnerabili, della limitazione del dossier alla formazione generale, di una modifica della procedura di consultazione dei comitati subregionali per l'occupazione e di una revisione del sistema dei punti di bonus</p>
Numero dell'aiuto	XT 59/02
Stato membro	Italia
Regione	Veneto
Titolo del regime di aiuti	Regime Camerale di aiuti destinati alla formazione dei dipendenti delle PMI Venete concessi dalle singole Camere di commercio del Veneto
Base giuridica	Delibere e/o provvedimenti delle CCIAA e/o delle loro aziende speciali, Unione regionale e del loro Centro estero, che contemplano precisa indicazione del Regolamento comunitario di esenzione in parola
Spesa annua prevista per il regime	<p>EUR 1 841 504</p> <p>Qualora la cifra globale in questione dovesse aumentare di oltre il 20% entro il 2006, le Camere si impegnano sin d'ora a dare formale comunicazione alla Commissione europea della variazione del presente regime</p>
Intensità massima dell'aiuto	<p>Conformemente e nell'ambito dei massimali indicati all'art. 4 del Regolamento in parola, l'aiuto avrà sempre come soglie massime d'intervento:</p> <p>a) 35% — per la formazione specifica del personale delle PMI;</p> <p>b) 70% — per la formazione generale del personale delle PMI.</p> <p>c) 35% — nei casi in cui non sia possibile distinguere tra formazione specifica e quella generale.</p> <p>In ogni caso, per ogni singola iniziativa non sarà mai concesso un aiuto superiore a EUR 200 000, e comunque non vi sarà alcun aiuto singolo che si avvicini alla somma di EUR 1 milione, conformemente all'art. 5 del Regolamento in questione</p>

Data di applicazione	Dalla data di comunicazione della presente
Durata del regime	fino al 31 dicembre 2006
Obiettivo dell'aiuto	<p>Il regime oggetto della presente comunicazione riguarda tanto la formazione generale, quanto quelle specifica, nel rispetto dei termini, criteri e sotto le condizioni riprese all'art. 2 del Regolamento in parola.</p> <p>La formazione generale interesserà tutti i settori e riguarderà segnatamente le seguenti materie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. amministrazione e finanza aziendale; 2. organizzazione aziendale; 3. informatica anche applicata all'uso di internet, e-business; 4. qualità, ambiente e sicurezza; 5. marketing; 6. logistica; 7. gestione risorse umane e comunicazione, 8. gestione della clientela <p>Alcuni insegnamenti saranno rivolti all'aggiornamento di particolari categorie artigianali (estetisti, orafi, fotografi)</p>
Settore economico interessato (o settori)	Tutte le PMI ubicate in Veneto, senza distinzione alcuna, potranno beneficiare del presente regime, incluse quelle riprese nell'allegato I del trattato CE
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	<p>Nome:</p> <p>Camere di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato (CCIAA) della Regione Veneto ⁽¹⁾.</p> <p>Ufficio di coordinamento: per questa materia è l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto</p>
	<p>Indirizzo:</p> <p>via Sansovino 9</p> <p>I-30173 Mestre (VE)</p> <p>tel (0039) 041 258 16 66</p> <p>fax (0039) 041 258 16 00</p> <p>e-mail europa@eicveneto.it</p>

⁽¹⁾ Trattasi in particolare delle CCIAA (Camere di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato) di Venezia, Verona, Belluno, Vicenza, Treviso, direttamente o, indirettamente, attraverso le loro aziende speciali, l'Unione regionale ed il loro Centro estero. Le Camere di Padova e Rovigo al momento non erogano aiuti rilevanti ai sensi del presente regolamento.

Numero dell'aiuto	XT 1/03
Stato membro	Belgio
Regione	Fiandre
Titolo del regime di aiuti	<p>Promozione della formazione per i lavoratori:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il regime riguarda determinati gruppi di lavoratori che seguono una formazione su richiesta del loro datore di lavoro; — i datori di lavoro vengono parzialmente esonerati dal pagamento di determinati costi di formazione; — il regime si applica solo alla formazione generale condotta dal VDAB

Beneficiari	<p>Quali gruppi di lavoratori sono ammissibili per questa parziale esenzione?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I lavoratori a rischio, se seguono la formazione entro 6 mesi dalla loro assunzione. Sono lavoratori a rischio: <ul style="list-style-type: none"> — i lavoratori che prima della loro entrata in servizio sono stati disoccupati almeno 12 mesi; — i lavoratori che prima della loro entrata in servizio hanno percepito per almeno 6 mesi il reddito minimo garantito; — i lavoratori che al momento della loro entrata in servizio erano iscritti presso il Fondo nazionale di riqualificazione sociale per i disabili; — i lavoratori al di sotto dei 18 anni soggetti all'obbligo scolastico a tempo parziale; — i lavoratori di più di 18 anni non in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore; — i lavoratori che, per 3 anni prima della loro entrata in servizio, non hanno percepito alcun sussidio o non hanno esercitato alcuna attività lavorativa, o che avevano interrotto la loro attività lavorativa per 3 anni o che non hanno mai esercitato alcuna attività lavorativa 2. I lavoratori a rischio di disoccupazione: <ul style="list-style-type: none"> — per licenziamento collettivo — per licenziamento individuale — appartenenti a un'impresa in difficoltà ⁽¹⁾ appartenenti a un'impresa in ristrutturazione ⁽²⁾ 3. I lavoratori appartenenti a imprese con non più di 25 dipendenti: <ul style="list-style-type: none"> — lavoratori di imprese con meno di 10 dipendenti; — lavoratori di imprese impieganti da 10 a 25 dipendenti 4. I lavoratori che per motivi medici non possono più esercitare la loro funzione attuale
Base giuridica	<p>Wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 21-12-1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding.</p> <p>Deze besluitwijziging wordt voorgelegd aan de Vlaamse regering op 6-12-2002.</p>
Spesa annua prevista per il regime	Fra 800 000 e 1,5 milioni di EUR all'anno
Intensità massima dell'aiuto	<p>Per la formazione, VDAB pone a carico dei suoi clienti-datori di lavoro solo i costi degli insegnanti, del materiale e dell'ammortamento delle attrezzature. È in base a questi costi che viene calcolato l'aiuto, come indicato nella modifica della decisione.</p> <p>Gli altri costi, ammissibili come costi di formazione (si veda il regolamento 68/2001) -, sono in ogni caso a carico del datore di lavoro.</p> <p>L'intensità dell'aiuto varia a seconda del gruppo interessato, ma in base a diverse simulazioni non è mai risultata superiore al 50%. Le simulazioni sono sempre state basate sull'intervento più alto possibile del VDAB e sul salario minimo di un lavoratore del settore secondo il contratto collettivo di lavoro.</p> <ul style="list-style-type: none"> — formazione VDAB più cara: intensità dell'aiuto: 49,03% (il che rappresenta solo lo 0,13% del fatturato) — formazione più comune: intensità dell'aiuto: 44,44% (il che rappresenta il 18,45% del fatturato) <p>Nella decisione in questione, questo «intervento più alto possibile del VDAB» si applica per lo più in casi specifici in cui il dipendente può spesso essere considerato «de facto» come disoccupato (licenziamento collettivo, licenziamento individuale, incapacità, per ragioni mediche, di continuare a esercitare la funzione attuale); negli altri casi l'intervento del VDAB è pari alla metà.</p> <p>Inoltre: secondo il regolamento, per le grandi imprese, è autorizzata una percentuale d'aiuto fino al 50%, ma il VDAB si occupa soprattutto di specifici gruppi interessati e delle PMI, per i quali il regolamento consente una percentuale più elevata.</p> <p>Nel caso in cui la percentuale d'aiuto fosse comunque superiore a quanto previsto dal regolamento, la decisione limita questa percentuale al massimo autorizzato</p>

Data di applicazione	1.1.2003
Durata del regime	30.6.2007. Il regime è stabilito con decisione del governo fiammingo senza limiti di tempo. In linea di principio resta applicabile dopo la data indicata, salvo eventuali modifiche apportate dal governo fiammingo tramite decreto. Se richiesto, adatteremo le misure al regolamento in vigore dopo il 31.12.2006.
Obiettivo dell'aiuto	Il VDAB ha come compito, fra gli altri, quello di assicurare una formazione ai lavoratori su richiesta del loro datore di lavoro, e questo a pagamento. Per promuovere la formazione di determinati gruppi di lavoratori, il datore di lavoro può beneficiare di una sovvenzione. Questa sovvenzione vale solo per le formazioni VDAB di carattere generale. Il VDAB offre in materia di formazione una gamma molto ampia. In questo momento offriamo 1 622 corsi di formazione in tutte le Fiandre. Un panorama completo si trova sul sito www.vdab.be/opleidingen .
Settori economici interessati	Tutti i settori possono chiedere di beneficiare di questa misura.
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) Keizerslaan 11 B-1000 Bruxelles
	Indirizzo: Contatto: Frank Roegiest Dienst betalende opleidingen Keizerslaan 11 B-1000 Bruxelles tel. (32-2) 506 15 78 fax (32-2) 506 15 15 e-mail: froegies@vdab.be

- (¹) Impresa in difficoltà: impresa che, nei conti annuali dei due esercizi che precedono la data della richiesta di riconoscimento, contabilità prima delle imposte una perdita d'esercizio, e, per l'ultimo esercizio, questa perdita supera l'importo degli ammortamenti e delle correzioni di valore dei costi di avviamento e delle immobilizzazioni immateriali e materiali.
- (²) Impresa in ristrutturazione: impresa che, conformemente a quanto stabilito nel contratto collettivo di lavoro n. 24 del 2 ottobre 1975 relativo alla procedura di informazione e di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori in materia di licenziamento collettivo, e nel Regio Decreto del 24 maggio 1976 relativo al licenziamento collettivo, procede a un licenziamento collettivo. Oppure impresa che, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 51 della legge del 3 luglio 1978 relativa ai contratti di lavoro, durante l'anno precedente la richiesta di riconoscimento ha registrato un numero di giorni di disoccupazione almeno pari al 20% del numero totale di giorni dichiarati per i lavoratori all'Ufficio nazionale di sicurezza sociale. Oppure impresa che si trova nella situazione di procedere a un licenziamento collettivo in base alla prima condizione, ma che di fatto non lo realizza se dimostra che la concessione della deroga può permettere di evitare il licenziamento dei lavoratori interessati.

Numero dell'aiuto	XT 89/04
Stato membro	Italia
Regione	Provincia Autonoma di Trento
Titolo del regime di aiuti	Finanziamento di azioni formative rivolte a lavoratori occupati in attuazione del c. 4 art. 6 della Legge 53/2000 — anno 2004
Base giuridica	Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2410 di data 22/10/2004 pubblicata sul Bollettino della Regione Trentino Alto Adige del 2/11/04 n 44 supp.1.

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale anno 2004	522 301,09 EUR (0,52 milioni di EUR)	
		Credito garantito		
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto		
		Credito garantito		
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del regolamento		Sì	
Data di applicazione	A decorrere da 2.11.2004			
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino a 31.12.2004			
Obiettivo dell'aiuto	Formazione generale		Sì	
	Formazione specifica		Sì	
Settori economici interessati	Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione		Sì	
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: Provincia Autonoma di Trento — Dipartimento Politiche Sociali e del Lavoro — Ufficio Fondo Sociale Europeo			
	Indirizzo: via Giusti, 40 I-38100 Trento			
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 5 del regolamento, la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR		Sì	
Numero dell'aiuto	XT 90/04			
Stato membro	Italia			
Regione	Provincia Autonoma di Trento			
Titolo del regime di aiuti	Finanziamento di progetti di formazione dei lavoratori delle imprese (compresi imprenditori e dirigenti d'impresa) Misura D1 del Fondo Sociale Europeo. — anno 2004			
Base giuridica	Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2409 di data 22/10/2004 (pubblicata sul Bollettino della Regione Trentino Alto Adige del 2/11/04 n.44 sup.1)			
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale anno 2004	3 430 000 EUR (3,43 milioni di EUR)	
		Credito garantito		
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto		
		Credito garantito		

Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del regolamento	Sì	
Data di applicazione	A decorrere da 2.11.2004		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino a 31.12.2004		
Obiettivo dell'aiuto	Formazione generale	Sì	
	Formazione specifica	Sì	
Settori economici interessati	Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione	Sì	
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: Provincia Autonoma di Trento — Dipartimento Politiche Sociali e del Lavoro — Ufficio Fondo Sociale Europeo		
	Indirizzo: via Giusti, 40 I-38100 Trento		
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 5 del regolamento, la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR	Sì	

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE**Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(2006/C 83/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di adozione della decisione: 20.7.2005**Stato membro:** Repubblica ceca**Numero dell'aiuto:** N 63/2005**Titolo:** Programma per il risparmio energetico e l'impiego di carburanti alternativi nel settore dei trasporti**Obiettivo:** Protezione dell'ambiente; miglioramento dell'efficienza energetica**Fondamento giuridico:** Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií; nařízení č. 63/2002 Sb. o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárneho nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů; program úspor energie a využití alternativních paliv v dopravě ze dne 18. srpna 2004**Stanzamento:** 278 317 000 CZK**Intensità o importo dell'aiuto:** le misure 1, 3, 4 e 5, sottomisura 1, non costituiscono aiuti; 30 % per la misura 2; 50 % per la misura 5, sottomisura 2**Durata:** Pagamento unico

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/**Data di adozione della decisione:** 3.5.2005**Stato membro:** Repubblica ceca**Numero dell'aiuto:** N 323/2004**Titolo:** garanzia statale per finanziarie l'acquisto di materiale rotabile ferroviario da parte di České Dráhy (ferrovie ceche)**Obiettivo:** agevolare l'acquisto di nuovo materiale rotabile per il trasporto passeggeri da parte di České Dráhy (ferrovie ceche)**Fondamento giuridico:** Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu kolejových vozidel**Stanzamento:** la garanzia statale sarà accordata per coprire un prestito massimo di 45 mio EUR, compresi gli interessi e le spese dovuti alla società EUROFIMA**Intensità o importo dell'aiuto:** la garanzia statale copre il 95 % del prestito, il restante 5 % è coperto dalle risorse proprie delle ferrovie ceche**Durata:** la garanzia statale resta valida fino al 31 dicembre 2019

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/**Data della decisione:** 7.10.2005**Stato membro:** Francia (Martinica)**Numero dell'aiuto:** N 421/2005**Denominazione:** Martinica 2000-2006: abbuono di interessi — seconda modifica del regime N 378/2000**Obiettivo:** Aiuto alle PMI — Aiuto regionale**Stanzamento:** 3,26 milioni di EUR (importo invariato rispetto alla prima modifica del regime, dicembre 2004, N 359/04)**Intensità o importo dell'aiuto:** Variabile entro i limiti delle intensità regionali (75 %)**Durata:** A partire dal 31.12.2006

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/**Data di adozione della decisione:** 21.12.2005**Stato membro:** Regno Unito**Numero dell'aiuto:** N 503/2005**Titolo:** Outer Harbour Great Yarmouth**Obiettivo:** Trasporto marittimo**Fondamento giuridico:** Great Yarmouth Outer Harbour Act 1986 and Revision Order 2005

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data della decisione: 7.5.2004

Stato membro: Grecia (Attica)

Numero dell'aiuto: N 511/03

Denominazione: Aiuto destinato alla costruzione di una condotta. Modifica dell'importo di aiuto già approvato nel caso N 527/02

Obiettivo: Costruzione di una condotta per garantire l'approvvigionamento sicuro ed ecocompatibile di carburante al nuovo aeroporto internazionale di Atene

Base giuridica: Νόμος 3054/2002

Stanziamento: Costo d'investimento totale: 22 227 186 EUR anziché 21 341 659 EUR (ossia un aumento del 4,1 %)

Intensità o importo dell'aiuto:

Intensità dell'aiuto: 35 % lordo

Importo dell'aiuto: 7 779 515,10 EUR invece dell'importo di 7 469 581 EUR, già approvato (ossia un aumento del 4,1 %). L'aiuto sarà finanziato al 50 % dalla Grecia

Altre informazioni: L'aiuto è compatibile con il trattato CE in virtù dell'articolo 87(3) (a) del trattato CE

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione: 7.6.2005

Stato membro: Paesi Bassi

Numero dell'aiuto: N 569/2004

TITOLO: piano di aiuti per la conversione del sistema europeo di controllo dei treni (European Train Control System, ETCS) per locomotive merci

Obiettivo: fornire assistenza finanziaria per i costi di installazione del sistema ETCS nelle prime locomotive di una serie che saranno utilizzate sulla nuova linea Betuwe

Fondamento giuridico: Regeling, houdende bepalingen voor de subsidiëring van ombouw en typekeuring van ETCS in goederenlocomotieven

Stanziamento: 5 mio EUR

Intensità o importo dell'aiuto: 50 % dei costi ammissibili

Durata: 2005-2007

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'art. 4 par. 1, lett. a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio

Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei regolari all'interno dell'Italia

(2006/C 83/05)

A norma delle disposizioni dell'art. 4 par. 1, lett. a) del Regolamento n. 2408/92/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il Governo italiano, in conformità alle decisioni assunte in sede di conferenza dei servizi tenutasi presso la Regione Liguria, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulla rotta seguente:

1. Rotta interessata

Albenga — Roma e vv.;

- 1.1. Conformemente all'art. 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal Regolamento (CE) n. 793/2004, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nel presente documento.

2. Articolazione degli oneri di servizio di servizio pubblico

2.1 In termini di numero di frequenze minime:

la frequenza minima sulla rotta sopra individuata è la seguente:

2 voli giornalieri in andata e 2 voli giornalieri in ritorno dal lunedì al venerdì per tutto l'anno.

1 volo di andata Albenga — Roma il sabato mattina per tutto l'anno.

1 volo di ritorno Roma-Albenga la domenica sera per tutto l'anno.

L'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri senza alcun contingentamento.

2.2. In termini di orari:

Sulla rotta Albenga-Roma dal lunedì al venerdì:

— 1 volo con partenza nella fascia 06.30-07.30

— 1 volo con partenza nella fascia 17.00-18.00

sulla rotta Albenga-Roma il sabato:

— 1 volo nella fascia 06.30-7.30

sulla rotta Roma-Albenga dal lunedì al venerdì

— 1 volo con partenza nella fascia 08.30-9.30

— 1 volo con partenza nella fascia 19.00-20.00

sulla rotta Roma-Albenga la domenica:

— 1 volo con partenza nella fascia 19.00-20.00

2.3. In termini di aeromobili utilizzabili o di capacità offerta:

I servizi dovranno essere effettuati con aeromobili biturboelica o bireattori pressurizzati aventi una capacità minima giornaliera di 40 posti sulla rotta Albenga-Roma e 40 posti sulla rotta Roma-Albenga per tutto l'anno.

Nel caso in cui il mercato lo richieda dovrà essere offerta maggiore capacità tramite l'istituzione di voli supplementari, i quali non daranno luogo a compensazioni aggiuntive. Il vettore che accetta gli oneri, fatte salve le motivazioni di sicurezza che potranno determinare il rifiuto dell'imbarco, si adopererà, con ogni consentito sforzo, al fine di agevolare, sugli aeromobili utilizzati, il trasporto di passeggeri diversamente abili ed a ridotta mobilità.

2.4. In termini di tariffe:

- a) le tariffe massime da applicare su ciascuna rotta sono le seguenti:

Albenga — Roma 78,00 EUR

Roma — Albenga 78,00 EUR

Tutte le tariffe indicate sono al netto di IVA e sono al netto delle tasse ed oneri aeroportuali e non è ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge.

Dovrà essere prevista almeno una modalità di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero.

Tutti i passeggeri che viaggiano sulle tratte Albenga — Roma e v.v. hanno diritto alle tariffe sopra descritte.

- b) Ogni anno gli organi competenti adeguano le tariffe massime in misura corrispondente al tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte in questione, e viene portata a conoscenza della Commissione Europea per la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- c) Nel caso in cui, nella media rilevata in ciascun semestre, si registri una variazione del rapporto di cambio fra euro/dollaro USA e/o del costo del carburante in misura superiore al 5 %, le tariffe dovranno essere modificate proporzionalmente alla variazione registrata, per la quota parte che il carburante incide sui costi di volo.

All'eventuale adeguamento delle tariffe procede semestralmente il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti d'intesa con il presidente della Regione Liguria, sulla base di una istruttoria effettuata da un comitato tecnico paritetico, costituito da un rappresentante nominato dall'ENAC e da un rappresentante nominato dalla Regione Liguria, il quale sente i vettori operanti sulle linee onerate.

L'eventuale adeguamento decorrerà dal semestre successivo.

La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

In termini di continuità dei servizi:

Al fine di garantire la continuità, regolarità e puntualità dei voli, il vettore che accetta i presenti oneri di servizio si impegna a:

- garantire il servizio per almeno 12 mesi consecutivi e non può sospenderlo senza un preavviso di almeno 6 mesi;
- uniformare i propri comportamenti nei confronti dell'utenza ai principi richiamati nella Carta dei diritti dei passeggeri ai fini dell'osservanza delle regolamentazioni nazionali, comunitarie ed internazionali di riferimento;
- fornire una cauzione di esercizio volta a garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio. Tale cauzione dovrà ammontare ad almeno 800 000,00 EUR mediante fidejussione assicurativa, a favore dell'ENAC — Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, che potrà utilizzarla per garantire la prosecuzione del regime onerato;
- effettuare per ciascun anno almeno il 98 % dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2 % per motivi direttamente imputabili al vettore, fatta eccezione i casi di forza maggiore;
- corrispondere all'Ente regolatore a titolo di penale la somma di 3 000,00 EUR per ogni volo annullato eccedente il limite del 2 %. Le somme percepite in tal senso saranno accantonate nel capitolo di bilancio per il finanziamento della continuità territoriale della città di Albenga.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4160 — ThyssenKrupp/EADS/Atlas)

(2006/C 83/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 29 marzo 2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese tedesche ThyssenKrupp Technologies AG («TKT»), appartenente a ThyssenKrupp AG, e EADS Deutschland GmbH («EADS»), appartenente a EADS N.V., acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa tedesca Atlas Elektronik GmbH («Atlas») mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per TKT: acciaio, prodotti industriali (comprese progettazione, fornitura e riparazione di sommergibili e navi) e servizi,
- per EADS: tecnologia aerospaziale e della difesa,
- per Atlas: sistemi navali elettronici.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4160 — ThyssenKrupp/EADS/Atlas, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.